



( TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO )

**POLIZIA DI STATO**

**VERBALE**

nr .....

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

( Legge 584/75 mod. L. 3/2003 e D.P.R. 753/80 - divieto di fumare in luoghi pubblici )

Il giorno ...../...../..... alle ore ...../.....

in via ..... località ..... ( )

Noi sottoscritti Uff./Ag. di P.G. .... in servizio

presso l'Ufficio in intestazione, con il presente verbale abbiamo accertato che il Sig./Sig.ra

**TRASGRESSORE**

cognome ..... nome ..... (M)  (F)

data di nascita ...../...../..... luogo di nascita ..... ( )

indirizzo ..... località ..... ( )

identificato con: .....

Dichiarazioni: .....

ha violato la seguente norma:

**VIOLAZIONE**

- artt. 1 e 7 legge 11.11.1975, n. 584 (mod. dalla l.3/2003) e D.P.C.M. 14.12.1995 - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,5 a euro 275. Divieto di fumare.
- artt. 1 e 7 legge 11.11.1975, n. 584 (mod. dalla l.3/2003) e D.P.C.M. 14.12.1995 - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 55 a euro 550. Divieto di fumare in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o di bambini sino a 12 anni.
- artt. 2 c. 3° e 7 legge 11.11.1975, n. 584 (mod. dalla l.3/2003) - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220 a euro 2200. Omessa affissione dei cartelli.
- artt. 2 c. 3° 7 legge 11.11.1975, n. 584 (mod. dalla l.3/2003) - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 330 a euro 3300 - Impianti di condizionamento di cui all'art. 5 della legge 584/75 non funzionanti o condotti in maniera inefficiente.
- art. 28 comma 1° D.P.R. 11.7.1980, n. 753 (Regolamento di Polizia Ferroviaria) - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2,58 a euro 7,75.
- art. 28 comma 3° D.P.R. 11.7.1980, n. 753 (Regolamento di Polizia Ferroviaria) - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2,58 a euro 7,75.

Descrizione: .....

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, il Pagamento in Misura Ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, che nel caso contestato ammonta a:

- 55 euro (art. 1 L.584/75) - Divieto di fumare
- 110 euro (art. 1 L.584/75) - Divieto di fumare in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o di bambini sino a 12 anni.
- 440 euro (art. 2 c.3° L.584/75) - Omessa affissione di cartelli.
- 660 euro (art. 2 c.3° L.584/75) - Impianti di condizionamento di cui all'art. 5 non funzionanti o condotti in maniera inefficiente.
- 2,58 euro (art. 28 c. 1 e 3 DPR 753/80) - Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Il pagamento della citata somma estingue con effetto liberatorio l'illecito amministrativo contestato e dovrà effettuarsi presso:

gli sportelli autorizzati del Servizio Riscossione Tributi - EQUITALIA SUD, oppure presso qualsiasi sportello bancario o un'agenzia delle Poste Italiane S.p.A., utilizzando il modello F23 predisposto dal Ministero delle Finanze, giusto Decreto Ministeriale del 17.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

CASSA della tesoreria della REGIONE ..... sito a .....  
in via ..... oppure mediante versamento sul c.c.p. ....

CASSA del Servizio Contravvenzioni del COMUNE di ..... sito a .....  
via ..... oppure mediante versamento sul c.c.p. ....

ENTE FF.SS. S.p.A. presso l'Ufficio Amministrativo e Contravvenzioni sito a ..... in  
via ..... oppure mediante versamento sul c.c.p. ....

In caso di pagamento a mezzo c/c postale, indicare nella causale del versamento gli estremi del presente verbale e dell'organo accertatore.

Dell'avvenuto pagamento l'interessato dovrà dare contezza ai verbalizzanti mediante l'esibizione della ricevuta presso l'Ufficio di appartenenza degli stessi ovvero facendo recapitare la ricevuta in tempo utile al prefato Ufficio ovvero ancora portandola in visione al più vicino Commissariato di Polizia. Trascorso il termine suddetto di 60 giorni, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.17 comma 1° della Legge 689/81 verrà inoltrato rapporto alla sottoindicata Autorità per l'ulteriore decorso di Legge.

- Presidente della Giunta della Regione ..... (legge 584/75)  Azienda Sanitaria Locale .....
- Ufficio Provinciale M.C.T.C. .... (art. 83 co. 1° D.P.R. 11.7.80, n. 753 - Ferrovie in concessione)  Prefetto di .....
- Ente FF.SS. (indirizzo ufficio) .....  Sindaco di .....

L'interessato entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, potrà far pervenire scritti e/o documenti difensivi alla predetta Autorità o potrà chiedere di essere sentito dalla stessa in merito alla violazione contestata (art. 18 Legge 689/81).

I VERBALIZZANTI

.....

.....

Modifiche al sistema penale

**Art. 6 - Solidarietà.** - Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

**Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.** - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, non consentono l'oblazione.

**Art. 17 - Obbligo del rapporto.** - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 24, deve presentare rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.

Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con regio decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa a norma dei precedenti commi, inviandole il verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti dal primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed all'eventuale distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.

Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

**Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione.** - Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

**Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.** - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento; il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opposizione non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente verranno eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.



**POLIZIA DI STATO**

(TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO)

**RELATA DI NOTIFICA**

VERBALE DI CONTESTAZIONE  
(art. 14 legge 24.11.1981 n. 689)

Il giorno ...../...../..... alle ore ...../.....

presso .....

I sottoscritti ..... in servizio presso

l'Ufficio in intestazione, hanno notificato il retroscritto verbale al Sig./Sig.ra .....

identificato/a a mezzo .....

mediante consegna di copia in mano proprie, avvisandolo/a che siffatta notifica equivale a contestazione (ex art. 14 della Legge 689/81) della violazione retroscritta, che non è stato possibile contestare nell'immediatezza.

Fatto, letto confermato e sottoscritto.

L'INTERESSATO/A

I VERBALIZZANTI